EMENDAMENTO n. 2 1

Al DDL "Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 25 (Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all'emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell'usura e dell'estorsione)" (A.C. 124/A), è apportata la seguente modifica: Approvato

- Al comma 1, dell'articolo 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

"c) la struttura di cui all'articolo 8, comma 1, può disporre controlli a campione per l'accertamento delle veridicità dei dati inseriti nella banca dati e, in caso di assegnazione di fondi regionali in gestione, della corretta utilizzazione e contabilizzazione degli stessi.".

Relazione

L'ulteriore intervento modificativo della l.r. 16 aprile 2015, n. 25 ha il compito di sancire espressamente la facoltà della Regione Puglia ed in particolare della struttura competente individuata ai sensi dell'art. 8 comma 1, di disporre controlli a campione per l'accertamento della veridicità dei dati inseriti all'interno della banca dati di cui consta l'Osservatorio regionale sui fenomeni dell'usura e dell'estorsione e sulla corretta utilizzazione e contabilizzazione dei fondi eventualmente già assegnati in gestione. Come si vede il controllo non è strettamente connesso all'assegnazione dei fondi bensì alla iscrizione all'albo regionale. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, detta iscrizione è condizione necessaria per l'accesso da parte dei soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo agli istituti previsti dalla legge e prelude ad una serie di valutazioni di cui consta il sistema premiante definito dalla legge, quale sistema che non può prescindere da un accertamento della veridicità dei dati sull'attività svolta da parte di ciascun soggetto iscritto.

Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Il vice presidente della Gr
Piemontese

SUBEMENDAMENTO ART 3

Soltèo, uscita anche la CIA e
COOP AGRI Puglia

Parole di Ugo

Sergio Gallo

Valeria

all'articolo

EMENDAMENTO n. 1 2

Al DDL "Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 25 (Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all'emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell'usura e dell'estorsione)" (A.C. 124/A), sono apportate le seguenti modifiche:

Approvato

- Dopo il comma 1, dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"2. Al comma 1 dell'articolo 7, le lettere m), n) e o), sono sostituite dalle seguenti:

m) un rappresentante di Coldiretti Puglia;

n) un rappresentante della Lega delle Cooperative Puglia (Legacoop Puglia);

o) un rappresentante di Confcooperative Puglia.

Relazione

L'ulteriore intervento modificativo della l.r. 16 aprile 2015, n. 25 trova la propria ratio principale nella volontà della Regione di adeguare il testo normativo in accoglimento del rilievo mosso già dal 22 maggio 2015 dall'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari del Ministero dell'Interno sull'art. 7, comma 1°, lett. m), in merito alla previsione di un rappresentante di un organo dello Stato apparato, il Comitato di Solidarietà ex art. 14 della L. 108/1996, nell'ambito di un organo regionale, la Consulta regionale antiusura e antiestorsione. Nelle osservazioni del Ministero si fa menzione di alcune sentenze della Corte Costituzionale riportandone uno stralcio: "*pur non essendo ovviamente escluso che si sviluppino auspicabili forme di collaborazione tra apparati statali, regionali e degli enti locali volte a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio – tuttavia le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli interessati*".

Nel frattempo la constatazione del mancato inserimento di Coldiretti – soggetto rappresentativo di una categoria di lavoratori particolarmente esposta al rischio di usura ed estorsione – fra i componenti la Consulta regionale antiusura e antiestorsione, ha suggerito di procedere ad una sostituzione della lett. m) con la suddetta nuova formulazione.

Per quanto riguarda, poi, le lett. n) e o) dello stesso articolo della legge regionale, la modifica si rende necessaria al fine di chiarire che anche per Legacoop e Confcooperative si deve far riferimento, come per gli altri componenti, alla sede regionale. La sostituzione vede quindi, in sostanza, l'aggiunta della specificazione "Puglia" dopo il nome dell'organizzazione, nonché la rettifica di un errore di stampa nella denominazione dell'ultima delle organizzazioni rappresentative menzionate nel testo.

Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Il vice presidente della Gr
Piemontese